

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 395 e 678-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province (n. 395)

presentato dal Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1992

—
E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per la istituzione di nuove province (n. 678)

d'iniziativa della senatrice MARINUCCI MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1992

—
*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 395*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge n. 395, d'iniziativa del Governo	»	4
Disegno di legge n. 395, testo proposto dalla Commissione ..	»	4
Disegno di legge n. 678, d'iniziativa della senatrice Marinucci Mariani	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 395, d'iniziativa del Governo, che si propone all'approvazione di questa Assemblée riguarda il differimento di taluni termini previsti dal nuovo ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.

Com'è noto, la nuova legge sul governo locale ha stabilito un complesso procedimento per la costituzione delle autorità metropolitane; è stato così assegnato alle regioni il compito di delimitare i confini di dette aree e di ripartire le funzioni tra la città metropolitana ed i comuni. Al Governo spetta poi l'emanazione dei decreti legislativi per la formale costituzione dei nuovi enti metropolitani.

Poichè a tutt'oggi le regioni interessate non hanno ancora provveduto, con il disegno di legge n. 395, nel testo proposto dalla Commissione, si estendono i termini, rispettivamente, di un ulteriore anno per l'esercizio dell'iniziativa regionale e di diciotto mesi per l'iniziativa governativa per la costituzione delle autorità metropolitane.

Con il comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge infine si differisce al 31 dicembre 1993 il termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 63 della predetta legge n. 142 del 1990 per la costituzione di nuove province, tenuto conto che lo scioglimento delle Camere non ha consentito di definire la fase di attuazione della delega per alcuni ambiti territoriali, interessati all'istituzione di nuove province.

Non si tratta dunque di riaprire termini peraltro già scaduti, ma di consentire il completamento delle iniziative già in atto rivolte all'istituzione di nuove province (e sono poche), applicando le procedure della legge n. 142 del 1990.

Il relatore, per i motivi suesposti, raccomanda a nome della 1ª Commissione permanente l'approvazione del disegno di legge n. 395 nel testo proposto dalla Commissione, nel quale è da intendersi assorbito il connesso disegno di legge n. 678.

SAPORITO, relatore

DISEGNO DI LEGGE N. 395

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Proroga di termini della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 31 dicembre 1992.

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993.

DISEGNO DI LEGGE N. 395

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Proroga di termini **previsti dalla** legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è **differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è **differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è **differito sino al 31 dicembre 1993.**

DISEGNO DI LEGGE N. 678

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE
MARINUCCI MARIANI

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1993.

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 13 giugno 1994.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1994 limitatamente alle proposte di Fermo, Sulmona, Avezzano, Foligno-Spoleto e Castrovillari.